

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1877

darla come eccessiva, come una novità che solamente in questa legge venga introducendosi: e desideroso, come è, che i ministri dei culti si contengano nell'adempimento della loro missione nel cerchio della materia religiosa, che è missione di carità, non facciano atti coi quali invadano il campo della politica, e non emettano provvedimenti ripugnanti e pericolosi all'ordine pubblico, ed offensivi alle leggi dello Stato, vorrà consentire che questa disposizione, per lo scopo di maggiore chiarezza, e per evitare dubbi e contestazioni, si approvi quale fu sottoposta alle vostre deliberazioni.

**PIRRANTONI, relatore.** L'onorevole Filopanti ha creduto che nel primo alinea dell'articolo 5 si contenga l'aumento di un grado di pena in odio del clero e contro le regole di diritto comune. In questa opinione ha quindi detto di voler respingere l'articolo, per non votare disposizioni odiose.

L'onorevole guardasigilli ha commentato ampiamente l'importanza della seconda parte dell'articolo. Si permetta alla Commissione, per la voce del suo relatore, di rispondere che non è stata intenzione nè del ministro proponente, nè della Commissione accettante, di voler proporre una pena esagerata contro il clero.

Si rassicuri l'onorevole Filopanti. L'articolo 5 nel suo primo periodo non è che il ritorno alla legge sulla stampa, la quale era stata variata colla legge del 5 giugno 1871. Infatti in questa legge il ministro proponente e la maggioranza della Camera, partirono dal concetto di considerare la Chiesa come un'associazione privata; riconoscendo però che il sacerdote quando delinque produce maggior danno, commise ai magistrati di non applicare a lui il *minimum* della pena. Questa fu una disposizione di favore contraria alle regole generali del diritto punitivo.

Nella relazione è scritto che l'articolo 3, alinea primo, provvedeva a duplice scopo: aumenta cioè d'un grado la pena e i reati che il ministro del culto commette nell'esercizio del suo ministero, ed aumenta anche di un grado i reati che commette con la stampa. Quest'aggravante è giustificata nel diritto penale in ragione della maggiore facilità a delinquere, e del maggior danno che produce. Ora, non essendovi dubbio che il sacerdote, nell'esercizio del suo ministero trova una spinta a delinquere e che il suo reato reca maggior danno al pubblico, l'aumento della pena è giusto, legittimo. Ad un matematico qual è l'onorevole Filopanti, basta dire che questa legge, distruggendo il privilegio della legge del 5 giugno 1871, restituisce l'impero al diritto comune ed alle norme fondamentali della proporzionalità penale, per essere certo che egli desi-

sterà dal proponimento di respingere questa disposizione. La Commissione desidera rimuovere ogni scrupolo ad un soldato della libertà, del quale vuole l'appoggio in ogni parte della presente legge.

**PRESIDENTE.** Non essendoci altra proposta contro l'articolo 5, lo rileggo:

« I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nell'esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado.

« Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell'articolo 17 della legge del 13 maggio 1871, n° 214, possono essere condannati civilmente nei danni-interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del Pubblico Ministero, *benanche* in una indennità a favore dello Stato non eccedente lire due mila. »

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo proposto dall'onorevole Filopanti con le modificazioni apportatevi dall'onorevole Dell'Angelo.

Ne do nuovamente lettura:

« Qualunque ministro del culto procederà alle cerimonie religiose relative ad un matrimonio, senza che gli consti il precedente atto di matrimonio civile, è punito col carcere da uno a quattro mesi. »

Siccome l'onorevole Filopanti lo ha già svolto, domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole ministro accetta quest'articolo?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi si permetta di rispondere brevi parole.

Ebbi già occasione non ha guari, nella discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, di intrattenere la Camera sull'argomento cui accenna l'articolo proposto dall'onorevole Filopanti; e fin d'allora non mancai di annunciare, che dal Ministero erano state diramate istruzioni per consultare la magistratura, e per raccogliere notizie statistiche intorno al movimento che nel nostro paese si fosse manifestato dal 1866 fino al presente circa questo disordine segnalato universalmente, e da noi tutti esplorato, cioè intorno all'esistenza non dirò dei matrimoni religiosi, perchè non ammetto che possano esistere veri matrimoni religiosi, il matrimonio non essendo altro che una unione riconosciuta e dichiarata legittima al cospetto delle leggi civili, ma intorno alla esistenza ed al numero delle benedizioni e cerimonie religiose riguardanti il matrimonio, non accompagnate dall'atto relativo dello stato civile.

Io ho qui il riassunto dei pareri di tutte le Corti di appello relativamente alle cagioni di questo fatto;